DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1975 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/519/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 9 della predetta direttiva;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1975 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture e che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE (3) ed agli anticipi che possono essere consentiti;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nella direttiva 72/160/CEE — spese imputabili per un importo di 792 761,16 DM (216 601,40 UC) e che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 198 190,29 DM (54 150,35 UC);

considerando che è stato versato un acconto di 149 025,17 DM (40 717,26 UC) in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 49 165,12 DM (13 433,09 UC);

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1975 dalla Repubblica federale di Germania per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato in 198 190,29 DM (54 150,35 UC).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.